CAMERA DEI DEPUTATI N. 2473-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **TESAURO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

nella seduta del 16 gennaio 1952

—

Concessione di un contributo straordinario di lire 112.500.000 a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci

Presentata alla Presidenza il 26 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per conseguire il pareggio dei bilanci relativi agli anni 1948 e 1949, che si chiusero con un disavanzo complessivo di oltre 112 milioni di lire, l'Associazione nazionale combattenti e reduci ebbe a chiedere la concessione di un contributo statale straordinario.

Il Governo, accertate le esigenze prospettate, ritenne opportuno presentare il disegno di legge per la concessione del contributo statale nella misura di lire 112.500.000 al fine di porre l'Ente in grado di liquidare le passività arretrate.

Poiché la concessione dell'accennato contributo è a ritenere indispensabile date le condizioni nella quali si trova l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la I Commissione ha manifestato l'avviso di proporre l'approvazione del disegno di legge, che provvede anche a determinare i mezzi per far fronte alla spesa.

TESAURO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci di un contributo straordinario di lire 112 milioni 500.000 a pareggio del disavanzo delle gestioni 1948 e 1949.

ART 2.

L'onere di cui al precedente articolo verrà fronteggiato con parte delle maggiori entrate accertate con legge 1° aprile 1950, n. 115, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (1° provvedimento).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.